

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 OTTOBRE 2009, N. 8/L**

**Emanazione del nuovo regolamento di attuazione
dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6¹**

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le Province autonome di Bolzano e di Trento forniscono alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6-*bis* e 6-*ter*.² Il PensPlan Centrum fornisce, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di cui all'articolo 6.

2. Al fine dell'omogeneizzazione e della migliore trasparenza, leggibilità e confrontabilità dei dati forniti dalle Province autonome ai sensi del comma 1, essi vengono trasmessi alla Regione sulla base di uno o più schemi analitici di tabelle adottati con deliberazione della Giunta regionale.

3. I dati, ove non diversamente previsto, sono tenuti distinti in base al sesso del/della richiedente le prestazioni regionali e si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui sono presentati.

Art. 2 (Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni)

1.³ Con riferimento alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 sono forniti i seguenti dati:

- a) numero complessivo di richieste di contributo accolte per ciascun intervento previdenziale;
- b) con particolare riferimento all'articolo 4 della LR n. 7/1992, numero di richieste accolte presentate da coloro che:
 - 1) hanno figli minorenni (specificando il numero di coloro che hanno figli in affidamento);
 - 2) assistono familiari non autosufficienti;
 - 3) hanno più di 55 anni;
 - 3-*bis*) hanno compiuto i 50 anni di età e, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, hanno perso il lavoro;
- c) con particolare riferimento all'intervento di cui all'articolo 6-*bis* della LR n. 7/1992, numero di richieste accolte suddivise in base a:
 - 1) definizione di persona casalinga con particolare riferimento a coloro che:
 - i) hanno figli minorenni;
 - ii) assistono familiari non autosufficienti;
 - iii) hanno più di 55 anni di età;
 - 2) ammontare del contributo concesso:
 - i) contributo fino al 50% del versamento volontario;
 - ii) contributo fino al 40% del versamento volontario;
 - iii) contributo fino al 30% del versamento volontario;
- c-*bis*) con particolare riferimento all'intervento di cui all'articolo 14 della LR n. 7/1992, numero di richieste accolte suddivise in base all'ammontare del contributo concesso in relazione all'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233:

¹ In B.U. 20 ottobre 2009, n. 43.

² Periodo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPRReg. n. 18/2023).

³ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del DPRReg. 19 settembre 2018, n. 53 (le modifiche si applicano ai dati relativi agli anni 2018 e successivi).

- 1) contributo pari al 50%;
- 2) contributo pari al% (eventuale percentuale intermedia da specificare);
- 3) contributo pari al 70%;
- d) spesa complessiva per ciascun tipo di intervento di cui alla lettera a).

Art. 3 (Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni)

1. Con riferimento alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, sono forniti i seguenti dati:
 - a) ammontare della pensione regionale;
 - b) numero complessivo degli iscritti suddivisi per fasce di reddito secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1 della LR n. 3/1993;
 - c) numero di cessazioni dal rapporto assicurativo;
 - d) numero delle persone che beneficiano di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 bis della LR n. 3/1993, distinto per numero di anni figurativi riconosciuti;
 - e) numero delle persone che beneficiano di quanto previsto dall'articolo 7-bis della LR n. 3/1993;
 - f) numero delle persone iscritte, suddiviso per anno di decorrenza della pensione;
 - g) numero delle persone iscritte che hanno svolto attività lavorativa per più di settantadue giornate;
 - h) ammontare del Fondo pensioni, suddiviso per contribuzioni degli iscritti, assegnazioni regionali e interessi maturati;
 - i) numero complessivo dei titolari di pensione e numero di titolari che beneficiano dell'integrazione al trattamento minimo;
 - j) numero di persone iscritte e pensionate titolari di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria;
 - k) spesa complessiva.

Art. 4⁴

Art. 5 (Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni)

1. Con riferimento all'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, sono forniti i seguenti dati:
 - a) numero di richieste accolte relative al contributo di cui all'art. 1, comma 1 della LR n. 1/2005;
 - b) numero di richieste accolte relative al contributo di cui all'art. 1, comma 3 della LR n. 1/2005;
 - c) numero di richieste accolte relative al contributo di cui all'art. 1, comma 4 della LR n. 1/2005;
 - c-bis) numero di richieste accolte relative ai contributi a sostegno della previdenza complementare di cui all'art. 1, comma 4-bis della LR n. 1/2005;⁵
 - c-ter) numero di richieste accolte relative al contributo di cui all'art. 1, comma 4-ter della LR n. 1/2005;⁶
 - d) spesa complessiva relativamente alle concessioni di cui al presente comma⁷.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del DPR n. 23 aprile 2018, n. 26.

⁵ Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 1), punto i) del DPR n. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPR n. 18/2023).

⁶ Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 1), punto i) del DPR n. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPR n. 18/2023).

2. Con riferimento all'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, sono forniti i seguenti dati:

- a) numero di richieste accolte, escluse quelle presentate da lavoratori/trici autonomi/e, relative al contributo di cui all'art. 2, comma 1 della LR n. 1/2005;
- b) numero di richieste accolte presentate da lavoratori/trici autonomi/e relative al contributo di cui all'art. 2, comma 1 della LR n. 1/2005;
- c) numero di richieste accolte relative al contributo di cui all'art. 2, comma 1-bis della LR n. 1/2005;
- d) numero di richieste accolte relative al contributo di cui all'art. 2, comma 2 della LR n. 1/2005;
- d-bis) numero di richieste accolte relative ai contributi a sostegno della previdenza complementare di cui all'art. 2, comma 2-bis della LR n. 1/2005;⁸
- d-ter) numero di richieste accolte di cui all'art. 2, comma 2-bis della LR n. 1/2005 presentate dai/dalle collaboratori/trici domestici/che;⁹
- e) spesa complessiva relativamente alle concessioni di cui al presente comma.¹⁰

3.¹¹

4.¹²

5.¹³ Con riferimento all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e s.m. sono forniti i seguenti dati:

- a) numero di richieste accolte;
- b) spesa complessiva.

6.¹⁴

Art. 6 (Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3)

1. Con riferimento alla previdenza complementare, sono forniti i seguenti dati suddivisi per genere e ambito provinciale:¹⁵

- a) numero complessivo di iscritti a ciascuno dei Fondi regionali di previdenza complementare istituiti nell'ambito del progetto PensPlan;
- b) numero complessivo dei titolari di trattamento pensionistico complementare per ciascuno dei Fondi regionali di cui alla lettera a);
- c) numero di coloro che beneficiano della garanzia di cui all'articolo 1-ter della LR n. 3/1997 e s.m.;¹⁶
- d) numero di coloro che beneficiano degli interventi e degli incentivi previsti dal regolamento della LR n. 3/1997, suddivisi per categorie di intervento;¹⁷
- e) bilancio d'esercizio del PensPlan Centrum.

⁷ Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 1), punto ii) del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPRReg. n. 18/2023).

⁸ Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 2), punto i) del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPRReg. n. 18/2023).

⁹ Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 2), punto i) del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPRReg. n. 18/2023).

¹⁰ Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 2), punto ii) del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPRReg. n. 18/2023).

¹¹ Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 3) del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPRReg. n. 18/2023).

¹² Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1.1. del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26.

¹³ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1.2. del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26.

¹⁴ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1.3. del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26.

¹⁵ Alinea sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 1.1. del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26.

¹⁶ Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 1.2. del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26.

¹⁷ Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d), punto 1.3. del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26.

Art. 6-bis¹⁸ (Legge regionale 20 novembre 2020, n. 4)

1. Con riferimento alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, sono forniti i seguenti dati:
- a) numero complessivo di richieste di contributo accolte;
 - b) spesa complessiva.

Art. 6-ter¹⁹ (Leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e 2 gennaio 1976, n. 1)

1. Con riferimento alle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e 2 gennaio 1976, n. 1 sono forniti i seguenti dati:
- a) numero complessivo di richieste di contributo accolte suddivise per ciascun tipo di intervento;
 - b) spesa complessiva per ciascun tipo di intervento.

Art. 7 (Abrogazione)

1. Il regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2002, n. 7/L è abrogato.

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPREg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPREg. n. 18/2023).

¹⁹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPREg. 20 novembre 2023, n. 18 (la modifica si applica ai dati relativi agli anni 2023 e seguenti – Cfr. art. 3, comma 2, del DPREg. n. 18/2023).